

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO

RICORSO

della dott.ssa **Caterina Abbate**, nata a Palermo l'08.09.1969, c.f. BBTCRN69P48G273J, rappresentata, assistita e difesa giusta procura rilasciata su foglio separato ad uso PCT, da intendersi in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Massimo Barrile (c.f. BRRMSM68T16E974Z, fax n. 091 6092533 - indirizzo pec: *studiolegalebcm@pec.it*) e dall'Avv. Luciano Romeo, (c.f. RMOLCN90M22G273B - indirizzo pec: *avv.lucianoromeo@pec.it*), la quale elegge domicilio presso il loro studio in Palermo, via Principe di Villafranca n. 10

- ricorrente -

CONTRO

Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Palermo, p. iva: 05841760829, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la Sede legale in Palermo, via Giacomo Cusmano n. 24

- resistente -

Oggetto: procedura di stabilizzazione - mancato inserimento - diritto all'assunzione.

IN FATTO

1. Con delibera n. 522 del 10.10.2019 (**all. n. 1**), l'ASP di Palermo indiceva delle procedure di stabilizzazione del personale precario ex LSU, secondo le previsioni di cui all'art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017 (cd. Decreto Madia), per la copertura, tra gli altri, di n. 104 posti di operatore tecnico informatico e di n. 152 posti di coadiutore amministrativo, cat. B, del CCNL per il personale del comparto Sanità Pubblica.
2. Il relativo Avviso, pubblicato sulla GURS - serie concorsi n. 12 del 25.10.2019, stabiliva che *“La domanda di partecipazione dovrà essere compilata ed inviata solo in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell'Azienda (www.asppalermo.org.sezioneconcorsi) seguendo le relative*



istruzioni formulate dal sistema informatico” (all. n. 2).

3. La dott.ssa Caterina Abbate, odierna ricorrente, dipendente a tempo determinato dell’ASP di Palermo, con profilo di coadiutore amministrativo esperto, cat. BS, del CCNL del comparto sanità, in possesso dei requisiti previsti *ex lege*, compilava ed inviava in data **18.11.2019**, in via telematica, **due distinte istanze di partecipazione**, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’Azienda, ottenendo il relativo codice identificativo per ciascuna domanda: cod. 00326619 per il profilo di operatore tecnico informatico; cod. 00326819 per il profilo coadiutore amministrativo (cfr. **all.ti nn. 3a e 3b**).

4. Senonchè, dopo la scadenza del termine di presentazione delle istanze, la dott.ssa Abbate accedeva alla piattaforma informatica per controllare lo stato della procedura, verificando un’anomalia di sistema relativamente alla propria posizione, dal momento che le compariva la seguente voce: “Non hai ancora partecipato a nessuna selezione”.

5. A seguito di richiesta di chiarimenti (cfr. **all. n. 4**), il Dipartimento Risorse Umane dell’ASP resistente, con nota prot. n. 26118 del 12.12.2019 (**all. n. 5**), affermava che: “***Il candidato ha eliminato l’istanza con codice 00326619 relativa al profilo di Operatore tecnico informatico ctg. B in data 20/11/2019 alle ore 10:23:09 ed eliminata l’istanza con codice 00326819 relativa al profilo di Coadiutore Amministrativo ctg B in data 20/11/2019 alle ore 10:23:07***”.

6. L’Ufficio concludeva dunque nel senso che: “*la mancata partecipazione da parte della SV alle suddette selezioni non è ascrivibile, salvo diversa prova contraria da parte della SV, ad anomalie del sistema*”.

7. Dal momento che la dott.ssa Abbate non aveva avviato alcuna procedura di eliminazione delle istanze a suo tempo presentate, in data 18.12.2019 la stessa procedeva, da un lato, a presentare formale denuncia dei fatti alla Polizia di Stato (**all n. 6**) e, dall’altro lato, a chiedere l’immediato reinserimento nell’elenco del personale ammesso alla stabilizzazione (**all. n. 7**).

8. In riscontro a tale ultima richiesta, con nota prot. n. 27050 del 23.12.2019, l’ASP di Palermo comunicava alla ricorrente che la stessa non poteva trovare accoglimento (**all. n. 8**).



9. A ciò si aggiunga che, con nota dirigenziale prot. n. ASP/49953/2019 del 27.12.2019 (**all. n. 9**) veniva data comunicazione alla ricorrente della delibera n. 847 del 27.12.2019 (**all n. 10**), con la quale si disponeva di non procedere alla proroga del contratto di lavoro, in quanto la mancata partecipazione ad almeno una delle procedure di stabilizzazione, per come indicato nella nota prot. n. SG 23343 dell'08.11.2019 - mai comunicata alla ricorrente - avrebbe comportato l'impossibilità di prorogare i contratti a tempo determinato in essere.

10. Senonché, a seguito di interlocuzione con la Direzione Generale, veniva emanata la nota direttoriale prot. n. ASP/50045/2019 del 30.12.2019 (**all n. 11**), nella quale veniva deciso, in deroga alla superiore delibera, di ammettere la proroga contrattuale della ricorrente, *“nelle more di acquisire la decisione del giudice competente in esito al ricorso che Ella andrà a proporre in ordine alla ammissibilità alle procedure selettive finalizzate alla stabilizzazione”*.

11. A ciò seguiva, pertanto, l'adozione della delibera n. 62 del 21.01.2020 (**all. n. 12**), con la quale si disponeva la proroga sino al 31.12.2020 del contratto a tempo determinato *inter partes*, nelle more della definizione del giudizio di merito avverso la mancata inclusione.

12. Successivamente, con delibera n. 87 del 23.01.2020 (**all. n. 13**) veniva approvata la graduatoria finale della procedura di stabilizzazione per la copertura di n. 104 posti di operatore tecnico informatico ctg. B; mentre con la delibera n. 124 del 05.02.2020 (**all. n. 14**), veniva approvata la graduatoria finale per la copertura di n. 152 posti di coadiutore amministrativo ctg. B. In entrambe le graduatorie, ovviamente, non risultava il nominativo dell'odierna ricorrente.

13. A questo punto, anche in ragione della paventata mancata proroga del contratto a termine in essere, la dott.ssa Abbate formulava in data 30.01.2020 un'istanza di accesso agli atti (**all. n. 15**) finalizzata a meglio comprendere l'esistenza di eventuali anomalie nel sistema informatico che avrebbero potuto comportare l'eliminazione delle istanze di partecipazione a suo tempo dalla stessa presentate.

14. In riscontro alla superiore richiesta, con nota prot. n. 971 del 25.02.2020 (**all. n. 16**), l'Azienda resistente trasmetteva taluni documenti ad essa



pervenuti dalla ditta All Work s.r.l. - società che si era occupata di predisporre la piattaforma informatica per la presentazione delle istanze di partecipazione - dai quali si confermava, invero genericamente, che la ricorrente aveva autonomamente eliminato le istanze, senza che fosse stata registrata alcuna anomalia del sistema.

15. In data 18.05.2020 l'ASP di Palermo, con nota prot. n. ASP/25168/2020 (**all. n. 17**), ritenuto che la ricorrente non aveva ancora proposto alcun ricorso, comunicava, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento di risoluzione del rapporto.

17. Senonché, a seguito di successiva interlocuzione tra le parti, veniva emanata la delibera n. 1286 del 22.12.2020 (**all. n. 18**), con la quale l'ASP di Palermo procedeva alla proroga del contratto a tempo determinato inter partes, anche per l'anno 2021, *“nelle more della definizione del giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo”*.

18. Considerato quanto sopra, la dott.ssa Abbate si vede, quindi, costretta ad adire Codesto Tribunale, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di

DIRITTO

**1) DIRITTO DELLA RICORRENTE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE A TEMPO INDETERMINATO INDETTA DALL'ASP DI PALERMO: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 9, 12, 20, 41, 43 e 51 del D.lgs. n. 82/2005, del d.P.C.M. 3 dicembre 2013 e del d.P.C.M. 13 novembre 2014, dei principi di correttezza, imparzialità, trasparenza e buon andamento della p.a. (artt. 1175 e 1375 c.c.; 1 l. n. 241/90; 3 e 97 Cost.).
Travisamento dei fatti.**

Come precisato in narrativa, la dott.ssa Abbate non è stata inserita nel novero del personale precario destinatario delle procedure di stabilizzazione indette dall'Azienda resistente, per asserito difetto delle domande di partecipazione che, a dire dell'ASP, sarebbero state dapprima presentate in data 18.11.2019 (cod. 00326619 per il profilo di operatore tecnico informatico; cod. 00326819 per il profilo coadiutore amministrativo; **all. nn. 3a e 3b**), salvo poi essere state manualmente eliminate dalla stessa ricorrente il successivo 20.11.2020, una alle ore 10:23:07 (profilo operatore), l'altra, a distanza di due secondi, alle ore 10:23:09 (profilo



coadiutore).

L'Azienda è pervenuta a siffatte conclusioni, sulla scorta dei seguenti dati (cfr. **all. n. 5**):

- l'accesso dell'utente avvenuto il 20.11.2020, alle ore 10:23:01;
- l'avvenuta cancellazione delle domande, nello stesso giorno, alle ore 10:23:07 e alle ore 10:23:09.

Dunque la ricorrente, **nell'arco di complessivi otto secondi**, avrebbe acceduto alla piattaforma telematica e, quindi, cancellato entrambe le domande di partecipazione.

Trattasi, tuttavia, di argomentazioni prive di pregio e, soprattutto, di concreto riscontro.

Si ribadisce, in primo luogo, come la ricorrente abbia sempre negato di aver proceduto all'eliminazione delle istanze *de quibus*. **Tant'è che di tale cancellazione non vi è alcuna protocollazione, né risulta legittimamente registrata e/o conservata alcuna operazione di tal specie nel sistema informatico**, in evidente contrasto con le previsioni normative *in subiecta materia*.

Per migliore intelligenza dei fatti, va anzitutto rilevato come il bando prevedeva che le domande potessero essere presentate dai candidati, a pena di esclusione, attraverso un'istanza telematica da inoltrare utilizzando un'apposita piattaforma informatica (cfr. p. 7; **all. n. 1**).

Optando per tale forma di gestione della procedura, l'ASP di Palermo avrebbe quindi dovuto rispettare le disposizioni normative contenute nel D.lgs. n. 82/2005 (c.d. Codice dell'Amministrazione digitale o, più semplicemente, CAD), il cui art. 2, al comma 1, nel fissare i criteri di appropriatezza ed adeguatezza per l'organizzazione e la gestione della modalità digitale, li riferisce al soddisfacimento degli interessi degli utenti.

Il successivo art. 9 stabilisce che l'uso delle nuove tecnologie deve promuovere una maggiore partecipazione di tutti i cittadini al processo democratico, con l'espreso obiettivo di migliorare la qualità degli atti normativi e amministrativi.

L'art. 12 prevede poi, al primo comma, che *“Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi*



di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice”.

Richiamati tali principi, va quindi osservato come nella specie le domande di partecipazione presentate per via telematica dalla ricorrente dovevano considerarsi come veri e propri documenti informatici, (cfr. art. 1 lett. p del CAD, che definisce documento informatico, “*il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*”) e quindi soggetti alle procedure di acquisizione e conservazione proprie del procedimento amministrativo informatico (v. artt. 40 e ss. CAD). In egual modo, quindi, **anche le presunte domande di “cancellazione” dovevano intendersi quali “documenti” e le relative informazioni dovevano pertanto essere parimenti protocollate e conservate** (cfr. art. 41 comma 2: “*2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; ...*”; nonché art. 51 comma 2: “*2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta*”).

Più nel dettaglio, il terzo comma dell'art. 20 del CAD prescrive che: “*3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, ... sono stabilite con le Linee guida*”; mentre il primo comma del successivo art. 43 così recita: “*1. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida*”.

Sul punto, non può che richiamarsi il contenuto dei dd.PP.CC.MM. emanati *medio tempore* in materia, recanti “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione



dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”, tra cui si annoverano:

- il d.P.C.M. del 3 dicembre 2013 (**all. n. 19**), il cui art. 3 prevede che:
“1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del Codice, il sistema di conservazione assicura, dalla presa in carico dal produttore di cui all'art. 6 fino all'eventuale scarto, la conservazione, tramite l'adozione di regole, procedure e tecnologie, dei seguenti oggetti in esso conservati, garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità: a) i documenti informatici e i documenti amministrativi informatici con i metadati ad essi associati di cui all'allegato 5 al presente decreto; b) i fascicoli informatici ovvero le aggregazioni documentali informatiche con i metadati ad essi associati di cui all'allegato 5 al presente decreto, contenenti i riferimenti che univocamente identificano i singoli oggetti documentali che appartengono al fascicolo o all'aggregazione documentale. ...”;
- il d.P.C.M. 13 novembre 2014 (**all. n. 20**), il cui art. 3 così sancisce: “...
3. Il documento informatico, identificato in modo univoco e persistente, è memorizzato in un sistema di gestione informatica dei documenti o di conservazione la cui tenuta può anche essere delegata a terzi. ... 9. Al documento informatico immodificabile vengono associati i metadati che sono stati generati durante la sua formazione. L'insieme minimo dei metadati, come definiti nell'allegato 5 al presente decreto, è costituito da: a) l'identificativo univoco e persistente; b) il riferimento temporale di cui al comma 7; c) l'oggetto; d) il soggetto che ha formato il documento; e) l'eventuale destinatario; f) l'impronta del documento informatico. ...”

Dalla lettura dei decreti in parola, può pacificamente affermarsi come le fasi principali che caratterizzano l'attività e le *best practices* della procedura informatica possono essere riassunte in: a) individuazione; b) preservazione; c) acquisizione; d) integrità e non alterabilità dei dati.

Senonché, il rispetto dei principi e delle prescrizioni sopra indicate non



può dirsi affatto sussistente nel caso di specie.

Infatti, dalla “relazione” allegata alla nota prot. n. 26118 del 12.12.2019 dell’ASP resistente (**all. n. 5**), si evince che:

- ogni domanda possiede un codice univoco;
- la domanda presentata non può essere modificata, ma solamente radicalmente eliminata e quindi ripresentata, al fine di preservare l’unicità tra domanda e codice.

Il sistema non è, tuttavia, congegnato per “dare conto”, mediante attribuzione di un codice di protocollo, della eventuale cancellazione della domanda presentata, la quale viene integralmente rimossa, unitamente al codice associato.

In altri termini, una volta che le domande di partecipazione abbiano acquisito un numero di protocollo, la circostanza di fatto che eventuali ulteriori accessi abbiano (asseritamente) determinato la cancellazione delle stesse, senza che tuttavia risulti alcuna protocollazione di una tali operazioni, costituisce indubbiamente un problema di malfunzionamento della piattaforma informatica, le cui conseguenze non possono ricadere sui partecipanti, dovendosi ritenere che l'utilizzo dello strumento informatico e dei mezzi di comunicazione telematica debbano essere considerati come serventi rispetto all'attività amministrativa (cfr. T.A.R. Puglia - Bari, sez. I, 27 giugno 2016, n. 806 e 807; 9 giugno 2016, n. 765).

Invero, pur essendo legittima la previsione di una procedura informatizzata per la presentazione e valutazione delle domande di partecipazione, **l’Amministrazione resistente, nella fase istruttoria e di costituzione delle graduatorie, avrebbe comunque dovuto predisporre un sistema che garantisca ai concorrenti di potere verificare, in maniera trasparente, l’eventuale cancellazione delle domande, lasciando una “traccia informatica” delle operazioni effettuate.**

È stata infatti condivisibilmente ritenuta *“la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente un’attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche”* (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. III bis, 4 aprile 2017 n. 4195).



Occorre dare conto, altresì, della decisione assunta dal T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 25 novembre 2016, n. 11786, che, **in fattispecie analoga a quella in esame**, ha così statuito: **“La 'cancellazione' informatica di una domanda di partecipazione ad un concorso senza che a ciò corrisponda una precisa volontà in tal senso e senza che peraltro sia data traccia a Sistema dei relativi passaggi costituisce comportamento antigiuridico, atteso che l'amministrazione anche con riferimento ai procedimenti telematizzati così come per quelli tradizionali, in forma cartacea - deve ritenersi onerata, ai sensi dell'art.51 del d.lg. n.82 del 2005, di custodire i documenti informatici con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alla finalità della raccolta”**.

Deve, quindi, ritenersi illegittima l'esclusione basata su elementi non sostanziali (quali, ad es., la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc.), ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico.

Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, *favor participationis*, che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 5 giugno 2017 n. 758).

Ed invero, l'azione amministrativa non può asservirsi ad un sistema informatizzato che, piuttosto che agevolare e semplificare, aggravi l'accesso del cittadino ai servizi pubblici, rendendolo più farraginoso e complesso e soprattutto privandolo della imprescindibile caratteristica della trasparenza.

Dunque, devono ritenersi non conformi a tali principi quei sistemi informatici che si risolvano in un aggravamento per il cittadino, poiché, ove non rispondente alle finalità indicate dalla legge, la tecnologia rischia di creare sistemi illegittimi (cfr. T.A.R. Toscana cit.).

Ritenuto, dunque, che nella specie non vi è alcuna prova che la ricorrente abbia volontariamente eliminato le istanze di partecipazione, difettando sul



punto una “traccia informatica” di tale attività, secondo i parametri tecnici dettati dalle superiori disposizioni normative, è evidente l’illegittimità della sua esclusione dalle procedure di stabilizzazione per avere l’Azienda erroneamente ritenuto che la stessa non avesse presentato alcuna domanda. Pertanto, appurati i gravi vizi che inficiano la procedura informatica adottata dall’ASP resistente per l’espletamento della selezione che interessa, non v’è chi non veda il diritto della ricorrente di essere re-inserita tra i partecipanti alla stabilizzazione *de qua*.

II. SULLE CONSEGUENZE DELLA PARTECIPAZIONE DELLA RICORRENTE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE:

II.I. IN VIA PRINCIPALE, DIRITTO ALLA STABILIZZAZIONE: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20, co. 1 D.lgs. n. 75/2017 e ss.mm., delle Circolari ministeriali nn. 3/2017 e 1/2018, dell’art. 22 l.r. n. 1/2019, della Circolare Reg.le n. 55510/2019, dell’art 30 l.r. 5/2014, dei principi di buona fede e correttezza, imparzialità, trasparenza e buon andamento della p.a. (artt. 1175 e 1375 c.c.; 1 l. n. 241/90; 3 e 97 Cost.) - manifesta illogicità ed irragionevolezza - disparità di trattamento.

Dall’acclarato diritto della dott.ssa Abbate alla partecipazione alla procedura di che trattasi, discende altresì il suo diritto alla stabilizzazione del rapporto lavorativo, dovendo la ricorrente essere indubbiamente preferita agli altri candidati risultanti vincitori in entrambe le procedure per le quali la stessa aveva proposto domanda.

Ed infatti, non può neppure sottacersi come ulteriori profili di illegittimità investano gli atti compiuti dall’Azienda resistente.

A tal proposito, pare opportuno richiamare brevemente la cornice normativa in cui s’inquadra la fattispecie *de qua*.

Con il d.lgs. n. 75/2017 (il cd. Decreto Madia), il Legislatore ha inteso introdurre delle misure per il riassorbimento del fenomeno del precariato nelle pubbliche amministrazioni. L’originario testo ha poi subito modifiche per opera della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

In dettaglio, l’art. 20, comma 1, del suddetto decreto, nella formulazione *ratione temporis* applicabile, prevede che: “1. Le amministrazioni, al fine di



superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 **con contratti a tempo determinato** presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; **b) sia stato reclutato a tempo determinato**, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; **c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni**".

Con la successiva Circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 (**all. n. 21**), sono state dettate le linee operative per l'avvio delle superiori procedure.

Relativamente agli Enti del SSN (cfr. § 3.2.8), è stato precisato che, "**I commi 1 e 2 dell'art. 20 si applicano a tutto il personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale con le stesse modalità previste per il restante personale [...]** - **Per il suddetto personale, in quanto personale direttamente adibito allo svolgimento delle attività che rispondono all'esigenza, prescritta dalla norma, di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, è consentito il ricorso anche alle procedure di cui all'art. 20 e, per il personale tecnico-professionale e infermieristico, il requisito del periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni, previsto dall'art. 20, commi 1 lettera c) e 2, lettera b), può essere conseguito anche presso diverse amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale**".

Successivamente, è stata emanata la Circolare n. 1/2018 (**all. n. 22**), con la quale, preso atto delle modifiche apportate all'art. 20 comma 11 dalla legge di bilancio 2018 (cfr. art. 1 comma 813 L. n. 205/2017), **è stata confermata**



la precedente indicazione fornita al citato § 3.2.8.

In ambito regionale, poi, è intervenuto l'Assessorato Regionale alla Salute con proprio atto di indirizzo pubblicato il 22 gennaio 2018 (**all. n. 23**).

E' stata successivamente emanata la legge regionale n. 1/2019 per la stabilizzazione del personale precario regionale, il cui art. 22, al terzo comma, così recita: “3. *Il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 ... è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*”.

Seguiva, pertanto, la circolare prot. n. 55510 dell'08.07.2019 (**all. n. 24**) emanata sempre dell'Assessorato Reg.le alla Salute, con la quale si offrivano ulteriori chiarimenti in merito alle procedure *de quibus*.

Passando ora alle regole dettate per la procedura di stabilizzazione di che trattasi, occorre chiarire che con la delibera n. 522/2019 (**all. n. 1**), quanto ai requisiti di partecipazione, si richiedeva tra l'altro che il candidato: “... **a3)** *risulti in servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato ed in relazione alle medesime attività svolte per il profilo per il quale si concorre, intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, presso questa Amministrazione, successivamente al 28 agosto 2015 anche per un solo giorno. ... a4)* *abbia, alla data del 31 dicembre 2017, una anzianità di servizio anche non continuativa di almeno tre anni negli ultimi otto anni maturata nella medesima area o categoria professionale messa a concorso ... a5)* *sia stato reclutato con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2016, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 a6)* *essere inserito nell'elenco Regionale predisposto dal dipartimento lavoro, secondo le previsioni dell'art. 4 comma 8 D.L. 101/2013 - recepito dall'art. 30 l.r. n. 5/2014*”.

Ai fini che qui interessano, si osserva come, oltre ai requisiti partecipativi sanciti dalla normativa statale (come integrati da quella regionale), era altresì richiesto l'inserimento dei candidati nell'elenco regionale previsto dall'art. 4 comma 8 D.L. 101/2013, recepito dall'art. 30 l.r. n. 5/2014.



Ebbene, l'art. 30 della citata legge regionale 5/2014 così prescrive al primo comma: **“1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in attività socialmente utili, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9 bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative predispone l'elenco regionale previsto dall'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sulla base dei seguenti criteri prioritari: a) anzianità di utilizzazione; b) in caso di parità maggior carico familiare; c) in caso di ulteriore parità anzianità anagrafica. 2 I lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1 hanno diritto di precedenza nelle stabilizzazioni effettuate dall'ente preso il quale risultano utilizzati ...”**.

Ciò posto, per ragioni di completezza, pare opportuno precisare come la ricorrente sia certamente in possesso dei requisiti di partecipazione.

Ed infatti:

- a) la ricorrente era in servizio presso l'ASP, con contratto di lavoro a tempo determinato, alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (29.08.2015; cfr. **all. n. 25**);
- b) il superiore rapporto lavorativo è stato costituito a seguito di reclutamento mediante procedure di cui alle leggi regionali nn. 85/1995, 16/2016, 21/2003, 27/2007;
- c) la dott.ssa Abbate ha prestato attività lavorativa presso l'ASP, quale coadiutore amministrativo ctg. BS, sin dal 31.12.2004 e, pertanto, vanta un'anzianità piena di otto anni nel periodo 2009/2017 (otto anni precedenti il 31.12.2017; cfr. **all.ti 3a e 3b**);
- d) la ricorrente è inserita nell'elenco regionale recepito dall'art. 30 l.r. n. 5/2014, sin dal 1996 (cfr. **all. 26**).

Orbene, sempre secondo la delibera in commento n. 522/2019 (**all. n. 1**),



una volta indicati i requisiti di partecipazione, venivano dettate le regole sulla formazione della graduatoria finale, ivi prevedendosi in particolare che: ***“In caso di personale in possesso dei requisiti ... in numero superiore rispetto a quelli disponibili per la stabilizzazione, questa Amministrazione procederà secondo i seguenti criteri oggettivi ...: 1) ha priorità di assunzione il personale in servizio presso l’Azienda Sanitaria provinciale di Palermo alla data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 (22 giugno 2017); 2) tra coloro che sono in servizio alla predetta data del 22 giugno 2017 l’ordine da attribuire in graduatoria è stabilito dalla maggiore anzianità di servizio. Il rapporto di lavoro di pubblica utilità (i periodi di servizio prestati come lsu ante contrattualizzazione) in quanto rapporto avente natura previdenziale-assistenziale non può essere ricondotto al novero dei contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procedere all’assunzione che sono presupposti della stabilizzazione di cui all’art. 20 del decreto lgvo 75/2017 e quindi non possono essere equiparati a quelli svolti come lavoratori dipendenti e non concorrono alla determinazione dell’anzianità né come titolo di carriera. ... 3) a parità di anzianità precede il candidato con maggiore numero di figli a carico, e in caso di ulteriore parità, il più giovane per età”***.

Detto altrimenti, l’Azienda resistente prevedeva che, nel caso in cui la platea degli aspiranti alla stabilizzazione fosse in numero superiore ai posti disponibili, sarebbe stata stilata una graduatoria formata in base al criterio “unico” della maggiore anzianità di “servizio”, dovendo tuttavia considerarsi a tale titolo unicamente l’anzianità di contratto a tempo determinato e non anche quella di effettiva utilizzazione quale LSU; a parità di anzianità si sarebbero applicati i criteri preferenziali del maggior carico familiare e della più giovane età.

A sostegno di tale irragionevole scelta di limitare la valutazione dell’anzianità di servizio a quella cd. contrattuale, da quanto si evince nella stessa delibera (all. n. 1), vi sarebbe il motivo per cui: ***“Il rapporto di lavoro di pubblica utilità (i periodi di servizio prestati come lsu ante contrattualizzazione) in quanto rapporto avente natura previdenziale-assistenziale non può essere ricondotto al novero dei contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procedere all’assunzione che***



sono presupposti della stabilizzazione di cui all'art. 20 del decreto lgvo 75/2017 e quindi non possono essere equiparati a quelli svolti come lavoratori dipendenti e non concorrono alla determinazione dell'anzianità né come titolo di carriera".

Trattasi, di tutta evidenza, di argomentazione inconferente e fuorviante.

Erroneamente, infatti, l'Azienda resistente ha ritenuto di non dover tener conto, ai fini della formazione graduatoria, dell'anzianità "di utilizzazione" quali lavoratori socialmente utili, maturata dai candidati prima della contrattualizzazione.

Non v'è chi non veda come la procedura di che trattasi sia stata avviata per la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU e, quindi, si connotava per una evidente "specialità" rispetto alla stabilizzazione "ordinaria" prevista dalla normativa statale e per la necessità di superare il precariato storico siciliano.

I destinatari della procedura non erano, pertanto, dei "semplici" precari titolari di contratti a tempo determinato con la p.a. - come appunto nel caso tipico della stabilizzazione prevista dal decreto Madia - bensì soggetti già utilizzati da decenni in attività funzionali alla p.a., salvo poi sottoscrivere, a seguito delle legge regionali in materia, contratti privati a tempo determinato.

Difatti, nelle premesse della delibera n. 522/2019 (**all. n. 1**), si legge testualmente che: *"Vista la circolare n. 55510 del 18 luglio 2019 dell'Assessorato della Salute che ... consente alle amministrazioni regionali e alle aziende ed enti del servizio sanitario regionale di avvalersi dell'utilizzo, **in forma peculiare e con totale riserva di posti a favore del personale precario storicizzato, delle procedure di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 comma 1 e comma 2 del dec.lgvo 75/2017** e che pertanto tali procedure di reclutamento straordinario volte al superamento del precariato storico possono prescindere dalle procedure concorsuali rivolte all'esterno e sono interamente riservate a tali soggetti"*.

Tenendo conto di tali presupposti e finalità del procedimento in parola, l'Amministrazione resistente avrebbe, quindi, dovuto valorizzare la "storia" del periodo di precariato maturato dai candidati, peraltro facilmente desumibile dall'elenco regionale previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, come



recepito dall'art. 30 L.R. 5/2014, **formato sulla base del criterio prioritario della anzianità di utilizzazione.**

Non v'è dubbio che, escludendo dai criteri selettivi per la formulazione della graduatoria in parola il periodo di utilizzazione precontrattuale, l'Azienda resistente ha di fatto introdotto un criterio, quello della anzianità contrattuale che se, per un verso, è giustamente ritenuto requisito necessario di partecipazione alla procedura in parola, non poteva, per altro verso, ritenersi altrettanto "utile" quale criterio selettivo per la formazione della graduatoria, dal momento che, come si dirà, la contrattualizzazione di tutto il personale interessato è avvenuta pressoché in pari data.

In altri termini, una cosa è l'anzianità utile ai fini della partecipazione alla procedura (cioè il requisito di cui alla lett. c) dell'art. 20 comma 1 d.lgs. n. 75/2017 che, come visto, consiste in almeno un triennio di contratto negli otto anni antecedenti il 31.12.2017) altra, e ben diversa cosa, è l'anzianità di "utilizzazione" dei lavoratori che, invece, avrebbe dovuto essere indicata quale criterio oggettivo primario di selezione rispetto alla (o addirittura in luogo della) anzianità "contrattuale".

Il risultato sarebbe stato quello - più logico e maggiormente aderente al principio di imparzialità - di "privilegiare" la stabilizzazione al personale che, da più tempo, versa in stato di "preariato".

Senonché, ancorando la formazione della graduatoria al "falso" criterio selettivo della "anzianità contrattuale", si è giunti a risultati assolutamente paradossali (cfr. delibere nn. 87 e 124 del 2020; **all.ti nn. 13 e 14**):

a) in riferimento al profilo di operatore tecnico-informatico, è stata stilata una graduatoria di 436 candidati, di cui ben 369 ex aequo;

b) con riguardo al profilo di coadiutore amministrativo, è stata stilata una graduatoria di 641 candidati di cui ben 530, ex aequo.

In entrambi i casi, infatti, trattasi di candidati aventi **pari anzianità contrattuale** (pari a 4749 giorni), con la conseguenza che i criteri che hanno di fatto caratterizzato la selezione sono stati quelli "cd. preferenziali", utilizzabili di norma in via meramente residuale, ove l'applicazione dei criteri selettivi abbia dato luogo ad una parità di punteggio tra i candidati.

Ciò si spiega in ragione del fatto che tutti i candidati - tra cui la ricorrente - sono stati contrattualizzati, a seguito delle leggi regionali sulla fuoriuscita



dal bacino del precariato, nello stesso periodo.

In buona sostanza, l'Azienda è caduta nell'errore di sovrapporre (*rectius* confondere) il concetto di anzianità di servizio utile ai fini della "partecipazione" alla procedura - quindi escludendo il periodo svolto dai candidati quali LSU - a quello di "anzianità di utilizzazione", funzionale invece alla formazione della graduatoria.

L'ASP avrebbe dovuto, invece, valorizzare il periodo di utilizzazione, in ossequio alla finalità perseguita dal Legislatore, nonché ai principi di buona fede e correttezza, imparzialità, trasparenza e buon andamento della p.a. (artt. 1175 e 1375 c.c.; 1 l. n. 241/90; 3 e 97 Cost.).

D'altronde, la conferma che nei confronti dei soggetti ex LSU doveva procedersi nel senso di privilegiare la maggiore anzianità di utilizzazione, si evince a chiare lettere dalla lettura della nota del Dipartimento Regionale del Lavoro prot. n. 60642 del 12.11.2019, in cui l'organo regionale così chiaramente afferma: *"Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'art. 2 comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. ... l'anzianità richiesta dal comma 6 del decreto legge 101/2013 si riferisce all'utilizzo, con qualunque tipologia di rapporto presso l'amministrazione pubblica. ..."* (all. n. 27).

Nota che, di tutta evidenza, conferma il contenuto della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 (cfr. sub punto 6; all. n. 28).

Ed invece, erroneamente operando, l'ASP ha nei fatti "vanificato" l'unico criterio selettivo della maggiore anzianità di servizio, ponendo sullo stesso piano soggetti con minore anzianità di utilizzazione e, quindi, frustrando le legittime aspettative di chi, come la dott.ssa Abbate, versa in stato di precariato storico da quasi venticinque anni.

A riprova di ciò si evidenzia come, da un'agevole lettura dell'elenco regionale redatto dal Dipartimento Lavoro a sensi del citato art. 30 della L.R. n. 5/2014 (all. n. 26), la ricorrente risulta destinataria del primo



contratto di utilizzazione in data **29.03.1996**.

Successivamente, la dott.ssa Abbate ha quindi lavorato alle dipendenze di diverse Amministrazioni utilizzatrici, senza soluzione di continuità, sino alla sottoscrizione dei contratti a tempo determinato presso l'ASP avvenuta - così come per la maggioranza degli altri candidati - il 31.12.2004.

Ebbene, laddove la dott.ssa Abbate non fosse stata ingiustamente esclusa dal novero dei partecipanti, la stessa non soltanto non avrebbe ottenuto la stabilizzazione, solo in ragione del minor carico familiare (0), ma sarebbe **stata altresì scavalcata da candidati più giovani ed in possesso di un'anzianità di utilizzazione di gran lunga inferiore alla sua.**

Così, a mero titolo esemplificativo:

a) per il profilo di operatore tecnico-informatico:

- Cassetti Giada, alla 57[^] posizione, nata il 22.10.1975, ha ricevuto il primo contratto di utilizzazione il 05.02.2001;
- La Fata Caterina, alla 79[^] posizione, nata il 24.09.1972, ha ricevuto il primo contratto di utilizzazione l'08.09.1999;
- Ciminello Francesco, alla 96[^] posizione, nato l'11.02.1971, ha ricevuto il primo contratto di utilizzazione il 02.01.1999;

b) quanto al profilo di coadiutore amministrativo:

- Venturella Giuseppa, alla 137[^] posizione, nata il 22.05.1972, ha ricevuto il primo contratto di utilizzazione l'08.11.1999;
- Giordano Marisa, alla 138[^] posizione, nata l'08.04.1972, ha ricevuto il primo contratto di utilizzazione il 02.01.1999;
- Porcello Maria, alla 143[^] posizione, nata il 26.12.1971, ha ricevuto il primo contratto di utilizzazione l'08.11.1999;
- Barranca Raffaella, alla 148[^] posizione, nata il 13.06.1971, ha ricevuto il primo contratto di utilizzazione il 21.08.2001;
- Parrella Ilaria Maria Lucia, alla 150[^] posizione, nata il 25.05.1971, ha ricevuto il primo contratto di utilizzazione l'08.11.1999.

Non v'è, dunque, chi non veda l'assoluta illogicità ed irragionevolezza dei risultati a cui ha condotto il criterio selettivo adottato dall'ASP resistente, da cui consegue, appurato il diritto della ricorrente a partecipare alla selezione e, facendo applicazione del corretto criterio oggettivo della anzianità nella utilizzazione dei candidati, il diritto della Abbate alla stabilizzazione a



tempo indeterminato.

II.II IN SUBORDINE, DIRITTO ALLA PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IN ESSERE.

Senza recesso alcuno dalle superiori deduzioni, in via gradata, si evidenzia che, laddove non si volesse ritenere il diritto della ricorrente alla stabilizzazione, dall'accertamento della sua pretermissione alla procedura discende, comunque, il suo diritto alla proroga del contratto a tempo determinato in essere con l'Azienda resistente.

Difatti, risulterebbe integrato il requisito richiesto dall'ASP di Palermo, giusta delibera n. 847 del 27.12.2019 (**all n. 10**), ai fini della proroga per l'anno 2020.

Peraltro, con riferimento al periodo 01.01.2021/31.12.2021, v'è da dire che con la proposizione del presente ricorso, risulta altresì integrato il presupposto richiesto dall'Azienda per procedere alla successiva proroga (v. da ultimo la delibera n. 1286 del 22.12.2020; **all. n. 18**).

Ad ogni modo, per mero tuziorismo difensivo, si contesta integralmente l'assunto dell'Azienda secondo cui dalla mancata partecipazione alle procedure di stabilizzazione discende, automaticamente, l'impossibilità di prorogare i contratti a tempo determinato in essere.

Se infatti l'appiglio normativo a cui fa riferimento l'ASP di Palermo è l'art. 20, comma 8, D.lgs. n. 75/2017 - che così recita: "8. *Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*" - v'è da dire che l'interpretazione di tale norma fornita dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nella richiamata Circolare n. 3/2017 (cfr. § 3.2.6.; **all. n. 21**), è nel senso che: "*Nelle more della conclusione delle procedure speciali previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, le amministrazioni possono dunque prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle relative procedure (articolo 20, comma 8). Poiché la*



*proroga o la durata dei relativi rapporti di lavoro è prevista in deroga alla disciplina del d.lgs. 81/2014, la stessa è consentita per coloro che, come detto, partecipano alle procedure dell'articolo 20, in quanto chiaramente destinatari di misura volta al superamento del precariato. Naturalmente, ove le amministrazioni intendano accedere alle procedure di reclutamento speciale in esame ... essendo in grado di indicare le professionalità da reclutare secondo risorse e fabbisogni, **appare ragionevole che, al fine di garantire la continuità dei servizi, possano procedere al rinnovo o alla proroga dei corrispondenti contratti in essere, nel rispetto dei limiti e dei requisiti di legge, anche prima di iniziare le suddette procedure. ...”**.*

Pertanto, è evidente che nella misura in cui l'Azienda resistente ha motivato la proroga dei contratti a tempo determinato in essere con il personale ex LSU non stabilizzato, sulla scorta del fatto che le procedure di stabilizzazione potranno essere avviate anche nell'anno 2021 (cfr. premesse della delibera n. 286/2020; **all. n. 18**), è evidente che dalla eventuale mancata partecipazione della ricorrente alla precedente procedura, non discende alcuna pretesa impossibilità di prorogarne il contratto.

La proroga risulta infatti ancorata alla futura procedura.

Sotto tale profilo, dunque, l'assoluta infondatezza della pretesa impossibilità di prorogare il contratto in essere della ricorrente, a prescindere dalla proposizione o meno del presente ricorso.

Tutto quanto argomentato e dedotto, sia in fatto che in diritto;
si conclude perché,

**VOGLIA IL TRIBUNALE DI PALERMO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

reiectis adversis

fissata l'udienza di comparizione delle parti e la discussione del presente ricorso;

- dire e dichiarare ammissibili proponibili e procedibili le domande tutte avanzate con il presente ricorso e, nel merito, accoglierlo con qualsivoglia statuizione perché fondato in fatto e in diritto, assistito dai relativi presupposti e da prove idonee;
- ove occorresse, previo annullamento/disapplicazione/declaratoria di



nullità e/o inefficacia *in parte qua* della delibera n. 87 del 23.01.2020 e della delibera n. 124 del 05.02.2020, dire e dichiarare il diritto della ricorrente a partecipare alle procedure di stabilizzazione a tempo indeterminato per la copertura di posti di categoria B (profili di coadiutore amministrativo e di operatore tecnico informatico), e conseguentemente,

- in via principale, previo annullamento/disapplicazione/declaratoria di nullità e/o inefficacia *in parte qua* della delibera n. 522 del 10.10.2019, dell'avviso pubblicato nella GURS - serie concorsi n. 12/2019, della delibera n. 87 del 23.01.2020 e della delibera n. 124 del 05.02.2020, nonché riformulazione degli elenchi del personale stabilizzato, avuto riguardo al criterio della maggiore anzianità di utilizzazione in LSU, dire e dichiarare il diritto della ricorrente alla stabilizzazione del rapporto lavorativo a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Azienda resistente, a far data dal 23.01.2020 (data di approvazione dell'elenco del personale da stabilizzare per il profilo di operatore tecnico informatico, giusta delibera n. 87/2020), ovvero dal 05.02.2020 (data di approvazione dell'elenco del personale da stabilizzare per il profilo di coadiutore amministrativo, giusta delibera n. 124/2020), ovvero in subordine dalla diversa data che sarà ritenuta dal G.L. designato;
- con consequenziale condanna dell'Azienda resistente, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, alla costituzione del rapporto lavorativo alle dipendenze dell'Azienda resistente, con decorrenza economica e giuridica dal 23.01.2020, ovvero dal 05.02.2020, ovvero in subordine dalla diversa data che sarà ritenuta dal G.L. designato, oltre accessori di legge;
- in subordine, dire e dichiarare il diritto della ricorrente alla proroga del contratto a tempo determinato in essere con l'Azienda resistente, nelle more della conclusione dei processi di stabilizzazione;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

In via istruttoria

Nell'ipotesi di contestazione e/o disconoscimento della produzione di parte, si chiede al G.L. di volere disporre **l'esibizione e/o la produzione in**



giudizio degli originali degli atti e documenti allegati provenienti dall'Azienda resistente.

Ove occorresse, in caso di contestazione, si chiede voler acquisire dall'Azienda resistente la scheda personale della ricorrente, con indicazione dei periodi di utilizzazione e servizio.

Si chiede ammettersi, in caso di contestazione, **consulenza tecnica** per verificare la non conformità del sistema informatico utilizzato dall'Azienda resistente con le prescrizioni normative richiamate in ricorso.

Si allegano - unitamente al ricorso, con procura rilasciata ad uso PCT ed alla ricevuta di versamento del C.U. telematico - i seguenti atti e documenti:

1. delibera n. 522 del 10.10.2019;
2. stralcio GURS - serie concorsi n. 12 del 25.10.2019;
- 3a. domanda partecipazione profilo di operatore tecnico informatico;
- 3b. domanda di partecipazione profilo coadiutore amministrativo;
4. richiesta di chiarimenti;
5. nota di riscontro prot. n. 26118 del 12.12.2019;
6. denuncia alla Polizia di Stato;
7. richiesta di reinserimento del 18.12.2019;
8. nota di riscontro prot. n. 27050 del 23.12.2019;
9. nota dirigenziale prot. n. ASP/49953/2019 del 27.12.2019;
10. delibera n. 847 del 27.12.2019;
11. nota direttoriale prot. n. ASP/50045/2019 del 30.12.2019;
12. delibera n. 62 del 21.01.2020;
13. delibera n. 87 del 23.01.2020;
14. delibera n. 124 del 05.02.2020;
15. istanza di accesso agli atti del data 30.01.2020;
16. nota di riscontro prot. n. 971 del 25.02.2020, con relativi allegati: (a) log ricorrente; (b) log accessi; (c) punti; (d) relazione; (e) email All Work s.rl. del 19.02.2020;
17. nota di avvio procedimento di risoluzione prot. n. ASP/25168/2020 del 18.05.2020;
18. delibera n. 1286 del 22.12.2020;
19. d.P.C.M. del 3 dicembre 2013;
20. d.P.C.M. 13 novembre 2014;



21. circolare n. 3/2017;
22. circolare n. 1/2018;
23. atto di indirizzo regionale del 22 gennaio 2018;
24. circolare regionale prot. n. 55510/2019;
25. contratto a tempo determinato inter partes del 2014;
26. elenco regionale ex art. 30 l.r. n. 5/2014, aggiornato al luglio 2019;
27. nota regionale prot. n. 60642 del 12.11.2019;
28. circolare n. 5/2013.
29. Dichiarazione sostitutiva ai fini di esenzione dal pagamento del contributo unificato.

Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, ha valore indeterminabile. La ricorrente è esente dal pagamento del contributo unificato per ragioni di reddito familiare.

Palermo, 31 dicembre 2020

Avv. Massimo Barrile

Avv. Luciano Romeo

